

Congiunti in Battaglia

Sugli atti più comuni e quotidiani della vita, come andare a passeggio, circolare liberamente, sedersi su una panchina, fermarsi a parlare con... un “congiunto”, qui inteso come il più vicino, il prossimo (*Nebenmensch*), il diritto non ha, e non può, e non vuole avere giurisdizione, perché fanno parte di una realtà che non lo riguarda. Tutti questi atti rientrano nel “permesso negativo”, secondo cui è giuridicamente permesso tutto ciò che non è giuridicamente proibito¹. La stessa possibilità che ci sia diritto *si fonda* sul permesso negativo², grazie a cui il suddito può sottoscrivere liberamente e senza riserve il patto sociale con il sovrano senza sentirsi tiranneggiato. Egli sa infatti che, al di là di tutti gli obblighi nei confronti del sovrano che si è impegnato a onorare, *una parte di sé stesso* rimarrà sempre “al di fuori delle terre giuridicamente accatastabili”, secondo la bella formula di Guy Le Gaufey. La differenza tra la tirannia e la legittima sovranità in definitiva sta tutta nel rispettare, da entrambe le parti, questo limite invalicabile, perché è proprio grazie a quella parte di sé stesso “giuridicamente non accatastabile” che il suddito, che sia in accordo o in disaccordo, acconsente di sottomettersi alle decisioni del sovrano, perfino quando, nello stato d’eccezione, la sua libertà è gravemente ristretta.

I poteri legittimamente conferiti al Presidente del Consiglio dallo stato d’eccezione, possono limitare drasticamente le libertà democratiche garantite dalla Costituzione: ciò che, in tempi ordinari, è giuridicamente permesso, può, nell’emergenza, essere giuridicamente proibito, seppure nel rispetto delle condizioni di temporaneità, idoneità, effettiva necessità e proporzionalità, che definiscono i *limiti* della restrizione delle libertà fondamentali; ma tali poteri straordinari non possono spingersi a normare ambiti estranei alla giurisdizione dello Stato, e estendere indefinitamente i propri confini fino a includere territori che sono esclusivamente prerogativa del singolo. L’amore di una donna per un delinquente può essere moralmente condannabile, ma il diritto non può né autorizzarlo né proibirlo, anche quando l’amante si fa complice di un reato: sarà

¹ Giacomo Contri è stato tra i pochi (psicanalisti) a insistere su questo punto.

² Jean Carbonnier ne ha dato una straordinaria elaborazione con il concetto di “flessibile diritto” e di “non-diritto”. Si veda, per cominciare, almeno [Date lilia](#), e la monografia di Francesco Saverio Nisio, *Jean Carbonnier*, Giappichelli, 2002.

questo, infatti, a essere sanzionato, non il suo amore. Di questi ambiti, territori, atti non giuridicamente accatastabili fanno parte innanzitutto i legami che le persone si scelgono: che siano virtuosi o depravati, stabili o instabili, duraturi o effimeri, sanciti da un vincolo istituzionale o clandestini, equilibrati o squilibrati, convenienti o devastanti, sani o malati, il diritto non solo non deve, ma non può farne in nessun caso e senza eccezioni oggetto di regolamentazione, perché essi non fanno parte della realtà giuridica.

Da dove trae, allora, il Presidente del Consiglio il potere di annettere al “diritto” il significato da *lui* prescelto della parola “congiunto”, imponendolo come norma di legge a tutti i parlanti di lingua italiana?³

Se «è ragionevole che il Governo punti sulla responsabilizzazione individuale, tuttavia, in questo caso [pretendendo di normare i legami d’amore], non lo fa attraverso una raccomandazione (come ad esempio quella relativa agli anziani), ma con un divieto coercitivamente sanzionabile. *L’area degli affetti non è però perimetrabile dalle regole dello Stato.* Come può essere autocertificabile ciò che non ha rilevanza giuridica? Come può la stabilità di un affetto assurgere a *discrimen* oggettivo che giustifica una differenza di trattamento?»⁴.

«Il risultato è che la formula del Dpcm non ha di per sé alcun valore giuridico, e l’estensore sottrae dunque al diritto la sua presa sul reale, tributandola necessariamente ad un campo che è posto fuori dal diritto: è precisamente ciò che accade nello stato di eccezione, dove l’esercizio del potere – o anche di un potere – viene collocato fuori dai parametri del diritto vigente. [...]

Un potere che si esercita attraverso l’utopia di una mappatura di questi legami [affettivi] – per poi, di fronte allo sfinimento di questa impresa, decidere, ora del tutto fuori dal diritto, ciò che deve o meno essere considerato come suo oggetto – oltre a portarci fuori dal diritto, ci porta in un’altra direzione, ancor più

³ Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) del 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio 2020: «*Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?* L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)».

Una FAQ del sito del Governo, attribuita a imprecisate “fonti ministeriali”, precisa che dal significato “governativo” di congiunti sono esclusi gli amici.

⁴ Giovanni Di Cosimo e Angela Cossiri, [Fase 2. Cioè?](#). Parentesi quadre e corsivi miei.

pericolosa: e cioè quella della cultura su cui poggia la decisione di questa identificazione.

L'estensore del Dpcm ha usato "congiunti". La realtà è che avrebbe voluto dire da subito "consanguinei", dichiarando, nel fare questo, una precisa idea di legame affettivo. [...]

Nel disegnare delle norme intorno ad un'antropologia dell'affetto, l'estensore identifica relazioni di affetto con relazioni biologiche, e mette così tra parentesi, anzi li esclude, tutti i rapporti affettivi fondati sull'"amicizia", cioè in generale tutte le relazioni non fondate su un presupposto, in apparenza verificabile, di scambio biologico. In questo senso, l'utopia del controllo da parte dell'estensore attiene precisamente alla "nuda vita" delle relazioni: queste e solo queste possono avvenire proprio perché possono essere *accertate*. [...] *Una idea di società fondata appunto su relazioni controllabili e formalizzabili a partire da un dato biologico*»⁵.

Detto questo, è pur vero «*che i cittadini, nell'emergenza, stanno assimilando il loro punto di vista a quello dello Stato*; il che, a sua volta, dischiude a nuove forme di soggettivazione morale e ad una nuova coscienza della propria condizione biopolitica»⁶.

Il Grande Dizionario della Lingua Italiana, più conosciuto come "Battaglia"⁷, alla voce "congiunto" (una tra le più dense) elenca ben *quindici* definizioni (con centinaia di citazioni letterarie). Una tra queste è "parenti, consanguinei". Oggi, mentre sto scrivendo, le altre quattordici sono considerate fuori legge. Non ci si inganni tuttavia: proibire la frequentazione di tutti quei "congiunti" che rientrano in queste quattordici definizioni, non è meno inammissibile di avere il permesso di frequentare quei "congiunti" che rientrano nella definizione di "parenti" o di coloro con cui si hanno "affetti stabili"; che tale frequentazione sia proibita o permessa, si tratta sempre della stessa anti-giuridicità e incostituzionalità. Ci sono ambiti che il diritto non può annettersi, se non vuole distruggersi, in particolare tutti quelli che riguardano le "relazioni di transfert", cioè le relazioni erotiche nel senso più generale, da quelle prettamente "sessuali" a quelle di amicizia, a quelle tra analista e analizzante. Ambiti che possono ridursi a minuzie, come il lapsus. Se nel corso di un processo un imputato tradisce la sua colpevolezza attraverso un lapsus, quest'ultimo non può avere valore probante e viene giustamente stralciato dagli atti: ciò non toglie che su di un altro piano, i giurati non possano

⁵ Gianfranco Ferraro, *Il governo delle relazioni: le amicizie e il Leviatano*, parentesi quadre e corsivi miei.

⁶ Armando Cutolo, *Altruismo e sorveglianza nella pandemia*, corsivi miei.

⁷ Ora consultabile gratuitamente su Internet.

non tenerne conto. Ma, appunto, *su di un altro piano* (da quello giuridico): il piano dell'erotismo (di cui il lapsus fa parte).

Pertanto, o manteniamo un confine tra diritto e non-diritto (tra quel che è o non è di Cesare) o abbattiamo questo confine. Ma allora non ci sarà un “eccesso di diritto”: semplicemente non ci sarà più *il* diritto, ma qualcos'altro, che non è nemmeno più possibile chiamare “stato d'eccezione”. Se ciò dovesse accadere, per tutti quelli che non vogliono far coincidere la propria forma di soggettivazione morale col punto di vista dello Stato, non resta che essere “congiunti in battaglia”.

Moreno Manghi (9 maggio 2020)